

## PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA - INDIVIDUI

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (vale a dire in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani.

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono, infatti, già l’automatica classificazione in default della clientela che presenta arretrati di pagamento rilevanti o sconfinamenti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni nei confronti della propria banca (cd. “Past Due”).

Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante o sconfinamento si intende un ammontare superiore a 100 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni per cassa verso la banca<sup>1</sup>.

Diversamente dal passato, non potranno essere utilizzati i margini ancora disponibili sulle linee di credito non utilizzate per compensare eventuali inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

Si ricorda che, come previsto anche dalle disposizioni vigenti, la classificazione di un cliente in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca<sup>2</sup>.

Pertanto, è fondamentale rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e non superare i limiti di fido concessi anche per importi di modesta entità, al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare il cliente in default e avviare le azioni di recupero del proprio credito, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

### FAQ - Linee guida sull’applicazione della definizione di default<sup>3</sup>

#### **Oltre al criterio dell’arretrato/ sconfinamento, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?**

Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione di eventuali delle garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default.

#### **Un cliente che ha una esposizione in arretrato/ sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato in default?**

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee.

#### **L’eventuale arretrato/ sconfinamento su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca?**

Sì, se l’arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni e sono superate le soglie di materialità.

#### **Come si calcolano i giorni di arretrato?**

I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti ed il loro ammontare abbia superato le soglie di rilevanza stabilite dal regolatore.

---

<sup>1</sup> Le soglie sopra riportate si applicano alla clientela appartenenti alla classe di esposizione regolamentare Retail

<sup>2</sup> L’automatica classificazione in default del cliente avviene nel caso in cui presenti sconfinamenti superiori alle soglie di materialità regolamentari (100€ e 1%) per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni nei confronti della propria banca.

<sup>3</sup> Ai sensi dell’art.178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e regolamento delegato (UE) 171/2018 della commissione europea del 19 ottobre 2017.



Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate previo specifico accordo formalizzato con la banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.

**È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dal debitore?**

L’Autorità di Vigilanza Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare il cliente in default anche nel caso in cui questi abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

**Per le obbligazioni congiunte (ad esempio, cointestazioni), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?**

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni.

Per contro, nel caso in cui tutti i cointestatori siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default.

Inoltre, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli cointestatori sono considerate in default, salvo rare eccezioni.

**In caso di ritardato incasso del pagamento, la banca deve comunque considerare il cliente in default?**

Esistono delle situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:

1. Malfunzionamento del sistema di pagamento;
2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente;
3. Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato.


**Cosa succede se il cliente è in difficoltà finanziaria e chiede di rinegoziare il debito con la banca?**

La rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per la banca una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default.

**Come fa il cliente ad uscire dallo stato di default?**

Secondo la nuova regolamentazione, una volta rientrati tutti i segnali di insolvenza, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi durante in quali il cliente deve regolarmente onorare i propri debiti.

**Le nuove regole europee – come evitare il DEFAULT:**



**Glossario**

<b>Nuovo criterio Past Due</b>	L'ingresso in status Past Due avviene per tutte le posizioni scadute/ sconfinanti per oltre 90 giorni <b>DOPO</b> il superamento di entrambe le soglie di materialità (assoluta e relativa)
<b>Probation Period</b>	Per l'uscita dal default delle posizioni in Past Due viene istituito un periodo di prova di minimo <b>tre mesi</b> . Il periodo cessa quando il cliente: 1. Torna in Past Due; 2. Termina i 90gg continuativi senza superare entrambe le soglie (assoluta e relativa). In questo caso il cliente torna in bonis.
<b>Compensazione "open"</b>	Non più consentita la compensazione con i margini eventualmente esistenti su altre linee di credito per cassa
<b>Regola di contagio automatico</b>	Una cointestazione relativa a clientela Retail in default causa la <i>default</i> automatico dei cointestatari. Per l'attuazione del contagio va verificata la materialità dell'esposizione della cointestazione.

Classificazione del cliente in DEFAULT: cosa cambia con le nuove regole

Temi principali	Ante-Nuova definizione di default	Post-Nuova definizione di default
<b>Definizione di default</b>	Quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1. La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie; 2. Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione rilevante.	<b>Idem</b>
<b>Soglia di rilevanza dell'arretrato</b>	5% del maggiore dei due valori: 1. media delle quote scadute o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; 2. quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione	<b>La soglia è superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:</b> 1. <b>Componente assoluta=100 euro;</b> 2. <b>Componente relativa= 1% dell'esposizione complessiva</b>
<b>Compensazione tra le diverse posizioni del debitore nei confronti della banca</b>	Ammissibili	<b>Non ammissibili</b>
<b>Estensione del default di un'esposizione a tutte le altre esposizioni</b>	Il default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca	<b>Idem</b>